



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°39 del 14.05.2024

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'art. 194 co.1, lett.a. del d.Lgs n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di sentenza n. 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord –Sezione Lavoro a favore dell'Avv. Rita Mauriello;

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 16:46 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avviso prot. n.16382 del 07.05.2024, diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :


	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore	x	
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio		x
20 Schiattarella Barbara		x
21 Giaccio Teresa		x
22 Fanelli Stefania	x	
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi	x	

Totale presenti : 22

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato.



In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'ottavo argomento all'ordine del giorno "Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera A del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di sentenza numero 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a favore dell'Avvocato Rita Mauriello".

Esponde la proposta l'Assessore al Bilancio dott.ssa Concetta Russo.

Il Presidente prima della votazione chiede venga effettuato l'appello per verificare il numero legale all'esito del quale risultano Presenti: 21 assenti 4 (Chianese, Rusciano, Schiattarella, Giaccio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera A del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di sentenza numero 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a favore dell'Avvocato Rita Mauriello", corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedalieri;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.11422 del 28/03/2024, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi, riportati integralmente nel verbale di seduta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 21
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.3 (Santoro, De Stefano, Izzo)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la proposta ad oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera A del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di sentenza numero 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a favore dell'Avvocato Rita Mauriello", corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedalieri ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale".

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 21
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.3 (Santoro, De Stefano, Izzo)

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tucl.

Indi

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco il quale, a nome dell'Amministrazione, ritira il nono argomento all'ordine del giorno "*Adozione regolamento per l'utilizzo della palestre scolastiche in orario extrascolastico e per le modalità di pagamento delle relative tariffe*", riservandosi di riportarlo nel prossimo Consiglio comunale per la presenza nel testo di diversi refusi.

Intervengono i consiglieri FRANCESCO SANTORO per proporre di apportare degli emendamenti anziché ritirare la proposta, il CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI ritenendo che la proposta non possa essere ritirata, ma necessariamente discussa e votata. A tal fine chiede il parere del SEGRETARIO GENERALE, il quale si esprime nel senso che il proponente possa ritirare la proposta. L'argomento pertanto viene ritirato.

La seduta è conclusa alle ore 20:46

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio

Premesso:

- **che** l'Area Economico Finanziaria si occupa dell'istruttoria dei debiti fuori bilancio maturati a seguito di Sentenze di Tribunale e/o Decreti Ingiuntivi che per loro origine riguardano le competenze dei settori o servizi appartenenti all'Area stessa;
- **che** con ricorso depositato in data 12/06/2023 il dipendente matr. 694 chiedeva l'annullamento del licenziamento per assenza della causa giustificatrice dello stesso, ribadendo l'illegittimità della determina n. 47 del 18.10.2022 con la quale si revocava la concessione dell'orario part time concessogli con determina n. 39 del 31.08.2022;
- **che** il Comune si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- **che** con Sentenza n. 893/2024-RG 16639/2022 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, notificata all'ente in data 26.02.2024 con protocollo 7015, veniva riconosciuto nullo il licenziamento e disposta la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle spese di lite, iva, cpa e spese generali come per legge;
- **che** con nota prot. 7015 del 26.02.2024, l'avvocato convenzionato dell'Ente Raffaele Marciano rappresentava che, in considerazione dei principi giurisprudenziali espressi e delle motivazioni analizzate, risulterebbe difficile, nell'eventuale giudizio di impugnazione, ottenere la riforma della sentenza in questione, dal cui rigetto potrebbe derivare la condanna alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio;
- **che** con nota prot. 8334 del 06.03.2024, l'avvocato convenzionato dell'Ente Raffaele Marciano trasmetteva, altresì, pro forma di fattura pervenuta a mezzo pec da parte degli avvocati del dipendente matr. 694 ed invitava l'Ente a procedere al pagamento;

Visto il parere del Collegio dei Revisori trasmesso con nota prot. 11422 del 28.03.2024;

Ritenuto dover procedere al suddetto pagamento;


Vista la scheda opportunamente istruita, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva l'importo dovuto secondo il prospetto sotto riportato:

onorari	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Spese generali ex art.13(15% su onorari)	€ 540,00	€ 540,00
Cassa avvocati 4 %	€ 165,60	€ 165,60
n. 2 contributi unificati	€ 525,66	€ 525,66
		Totale € 4.831,26

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato



PROPONE

di:

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio per spese legali in favore dell'avvocato Rita Mauriello, così come da Sentenza del Tribunale di Napoli nord – Sezione Lavoro n. 893/2024-RG 16639/2022, per un importo complessivo di € 4.831,26 .
- **Imputare** la somma complessiva di € 4.831,26 al cap. 169 del c.e.f..
- **Disporre** che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L.289/2002.

Il Sindaco

Dott. Matteo Morra



**Il Responsabile del Settore
Programmazione e Bilancio**
Dr. Renato Spedaliere



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

() GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Responsabile IV Settore

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D. Lgs n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 893/2024-RG 16639/2022 a favore dell'avvocato Rita Mauriello.

Al sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE Dr. Renato Spedaliere	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ Il Responsabile _____
IL RESPONSABILE Servizio Finanziario Dr. Renato Spedaliere	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ Il Responsabile _____


Rep 469 a imp. 8/16/24 e 1831/26

[Handwritten signatures]

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 3.600,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 540,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 165,60
<i>Totale imponibile</i>	€ 4.305,60
IVA 22% su Imponibile	€ 947,23
<i>Totale documento</i>	€ 5.252,83
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 828,00
Netto a pagare	€ 4.424,83



Studio Legale Marciano
Avv. Raffaele Marciano
Via Donizetti n. 4, Sant'Anastasia (NA)
Tel.&Fax 0815312027

Al Segretario Generale del
Comune di Marano di Napoli

Al Responsabile Ufficio del Personale

Al Responsabile Area Finanziaria
Epc Al Sindaco

Oggetto: Valutazione e trasmissione sentenza odierna n. 893/2024 – Tribunale Napoli Nord, sezione lavoro – RG: 16639/2022 – Rusciano Davide.

Con la presente, si trasmette la sentenza meglio emarginata in oggetto e si relaziona quanto segue.

Con ricorso depositato in data 23.12.2022, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR Campania, il dipendente Rusciano Davide adiva il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, al fine di ottenere la sospensione e l'annullamento della determina n. 47 del 18.10.2022 di annullamento della precedente determina n. 39 del 31.08.2022, a mezzo della quale veniva accolta la richiesta di trasformazione del suo contratto di lavoro da full-time a part-time con decorrenza a far data dal giorno 01.09.2022.

Con successivo ricorso depositato in data 12.06.2023, il dipendente Rusciano Davide impugnava innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il licenziamento irrogato da Codesto Comune in persona del Responsabile incaricato, ritenendolo illegittimo per assenza della causa di giustificazione.

I suddetti giudizi venivano riuniti in virtù del rapporto di pregiudizialità tra gli stessi e decisi con la sentenza n. 893/2024 pubblicata in data odierna dal Tribunale di Napoli Nord, lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Pacelli Rosa.

Ebbene, a seguito di attenta valutazione della sentenza in questione, sembrerebbero non sussistere fondati profili di censurabilità avverso la stessa, per tutte le argomentazioni che di seguito si esporranno.

In primo luogo, il Giudicante adito ha ritenuto illegittima la determina n. 47 del 18.10.2022 con la quale veniva revocata la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time dal giorno 1.11.2022 senza che lo stesso avesse mai prestato il proprio consenso.

Studio Legale Marciano
Avv. Raffaele Marciano
Via Donizetti n. 4, Sant'Anastasia (NA)
Tel.&Fax 0815312027

La non condivisibilità da parte del Giudice della decisione assunta con la determina n. 47 del 18.10.2022 è ancorata a consolidati orientamenti giurisprudenziali nonché alla normativa in materia dettata dall'art. 8 del D.lgs n. 81/2015, comma 2, il quale stabilisce che *“ Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa”*

Pertanto, più che la sentenza in esame, parrebbe censurabile la determina n. 47 del 18.10.2022 con la quale il Responsabile incaricato presso Codesto Comune procedeva all'annullamento “in autotutela” della determina n. 39 del 31.08.2022, ponendosi in pieno contrasto con ciò che sono i principi legislativi dettati in materia, in relazione ai quali non possono prevalere le esigenze pubbliche connesse alla funzionalità dell'organizzazione amministrativa dell'Ente.

Sul punto, si evidenzia, altresì, che la determina n. 39, sembrerebbe essere stata adottata dallo stesso Responsabile, che nel tempo, più volte, aveva lamentato carenza assoluta di personale nell'Ufficio in questione, in netto contrasto con l'indirizzo fornito formalmente dal vertice politico.

Ancora, si precisa che il suddetto annullamento in autotutela veniva disposto per ragioni connesse alla cronica carenza di personale, ma che in un breve lasso temporale successivo, il Comune accoglieva la richiesta di trasferimento presso la Città Metropolitana di Napoli per mobilità volontaria di due dipendenti, uno dei quali titolare della medesima qualifica di istruttore tecnico, categoria C, e operante in regime full-time.

Pertanto, tenendo conto di quanto sopra, non si rinvengono valide motivazioni di impugnazione della sentenza in esame, in quanto, sulla scorta di quanto statuito dal Giudicante, se ci fosse stata una reale carenza di personale, il Comune avrebbe dovuto non consentire la successiva mobilità, e lasciare invariato il contratto del Sig. Rusciano senza revocare unilateralmente il suo rapporto di lavoro part-time autorizzato ai sensi della determina n. 39 del 31.08.2022.

In secondo luogo, per quanto concerne il licenziamento impugnato, parrebbe che lo stesso debba ex art. 8 comma 1, Dlgs n. 81/2015 essere dichiarato illegittimo sulla scorta dell'altrettanta illegittimità della determina n. 47 sopra analizzata, in quanto dall'illegittimità del mutamento unilaterale

Studio Legale Marciano
Avv. Raffaele Marciano
Via Donizetti n. 4, Sant'Anastasia (NA)
Tel.&Fax 0815312027

dell'orario di lavoro discende certamente l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato e l'illegittimità del licenziamento, ormai, privo di giustificato motivo.

In particolare, l'art. 8 comma 1, Dlgs n. 81/2015, comma 1, prevede che “*il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento*”.

Dunque, tenendo conto delle vicende che hanno interessato il rapporto di lavoro tra Codesta Amministrazione ed il Sig. Rusciano, ne deriverebbe una responsabilità da addebitare, eventualmente, al Responsabile che all'epoca consentiva la trasformazione del contratto da full-time a part-time, lasciando prive di copertura le ore lavorative svolte dal dipendente Rusciano, con la conseguenza che, in ogni caso, anche il successivo licenziamento veniva irrogato senza tener conto della normativa di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando ogni altra e diversa determinazione da parte di Codesto Comune, ed in considerazione dei principi giurisprudenziali espressi e delle motivazioni analizzate, si rappresenta che risulterebbe difficile, nell'eventuale giudizio di impugnazione, ottenere la riforma della sentenza in questione, dal cui rigetto potrebbe derivare la condanna alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.


Fermo quanto detto, fatta salva ogni diversa determinazione da parte di Codesta Amministrazione si resta disponibile per ulteriori delucidazioni e chiarimenti in merito e si porgono

Cordiali saluti.

Sant'Anastasia, 23.02.2024

Avv. Raffaele Marciano





Data: 23 febbraio 2024, 12:12:49
Da: tribunale.napolinord@civile.ptel.giustiziacert.it
A: raffaele.marciano@pecavvocatinola.it
Oggetto: TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
Comunicazione.xml (1.4 KB)
32068443s.pdf.zip (733.0 KB)

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: 02

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 16639/2022
Giudice: PACELLI ROSA
Ricorr. principale: RUSCIANO DAVIDE
Resist. principale: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Si da' atto che in data 23/02/2024 alle ore 12:12 il cancelliere SANTORO ROSSELLA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica raffaele.marciano@pecavvocatinola.it della parte RAFFAELE MARCIANO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 23/02/2024
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc)
Descrizione: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc) CON NUMERO 893/2024

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/02/2024 12:12
Registrato da SANTORO ROSSELLA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 16639/2022 R.G., cui è unita la causa iscritta al n. 7284/2023 R.G.

TRA

RUSCIANO DAVIDE, nato a Napoli il 18/10/1979, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Mauriello, Rita Mauriello e Mariangela Mauriello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente

E

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Marciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
resistente

OGGETTO: *impugnativa revoca part-time e licenziamento*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.12.2022 a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR Campania con sent. n.

7890/2022, il ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo quanto segue:

- di essere risultato vincitore del concorso Unico Territoriale della Regione Campania, con la qualifica di istruttore tecnico, come da graduatoria pubblicata in G.U. n. 66, serie speciale del 20/08/2021, risultando il secondo nominativo assegnato al Comune di Marano, su un totale di n. 4 posti per le mansioni di istruttore tecnico (TCC), categoria C, profilo economico C1, con orario full time, così come richiesto dall'Ente Territoriale Comunale;
- di aver già prima dell'assunzione, con comunicazione a mezzo pec del 21/09/2021, chiesto al Comune la modifica del contratto da tempo pieno a tempo parziale al 50%, senza esito;
- di aver ricevuto in data 16/12/2021 il Sig. Rusciano convocazione presso il Comune di Marano per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato full time congiuntamente agli altri vincitori del concorso assegnati al medesimo Ente per il giorno 20/12/2021;
- di aver, in tale occasione, chiesto risposta alla sua richiesta del 21/09/2021 e di aver appreso che l'inserimento sin da subito con un contratto in regime part-time non sarebbe stato possibile, ma che avrebbe potuto chiedere la trasformazione da full time a part time, se ci fossero stati i presupposti a seguito di dovuta istruttoria, dopo il superamento del periodo di prova (6 mesi) dall'assunzione;
- di aver ottenuto, a seguito di richiesta verbale seguita da pec del 21/12/2021, una proroga per la stipula del contratto, necessaria al fine di chiudere i precedenti rapporti lavorativi con partita IVA, concessa dal Comune con nota del 23/12/2021;
- di aver, pertanto, sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in data 27/12/2021, di essere stato

assunto con matr. 694 con la qualifica di Istruttore Tecnico cat C e destinato alle proprie mansioni presso l'ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli;

- di aver, in data 19/07/2022 presentato domanda, nota prot. n. 21328 del 19/07/2022, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il 50% delle ore a far data 01/09/2022, per avere la possibilità di intraprendere l'attività lavorativa autonoma, essendo prevista tale possibilità dal CCNL di categoria ed avendo il responsabile del settore espresso parere favorevole;
- di aver, in seguito, ricevuto, con nota del 9/08/2022, prot. n. 24207, richiesta di indicare la durata del periodo di part-time e, con nota del 30/08/2022, prot. n. 25679, richiesta dell'indicazione dell'attività lavorativa alternativa da svolgere *“al fine di valutare la presenza o meno di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, per la concessione del part-time da lei richiesto con nota prot. N. 21828”*;
- di aver dato immediato riscontro con successiva nota del 31/08/2021 prot. n. 25713, specificando che la seconda attività lavorativa non era incompatibile e non poteva porsi in conflitto con le mansioni che svolgeva per l'ente, nel pieno rispetto dell'art. 53, comma 7, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e del Regolamento Comunale n. 63 del 06/05/2014;
- di aver, non avendo l'ente riscontrato violazioni alle norme vigenti né al regolamento n. 63 del 6/05/2014, rettificato con delibera di giunta comunale n. 66 del 16/05/2014, ricevuto con la determina n. 39 del 31/08/2022 l'accoglimento della propria richiesta di passaggio al part time con decorrenza dal 01/09/2022 e di aver, pertanto, in tale ultima data firmato un nuovo contratto che

prevedeva la modifica del contratto originario da tempo pieno a tempo parziale;

- di aver ricevuto nota del 20/10/2022 prot. n. 35217 con cui gli si comunicava che su richiesta avanzata dal segretario generale con nota prot. n. 29506 del 12/10/2022, con determina n. 47 del 18/10/2022 veniva illegittimamente annullata la precedente determina n. 39 del 31/08/2022 e disposto che il proprio rapporto di lavoro sarebbe tornato full time a decorrere dall'1/11/2022, con invito a non essere titolare di P.IVA alla data indicata;
- di essere stato convocato con nota prot. n. 35863 ricevuta in data 25/10/2022 alla sottoscrizione del contratto in data 27/10/2022;
- di aver richiesto, con comunicazione pec del 26/10/2022, nota prot. n. 36065, di differire la sottoscrizione del contratto full time per assumere determinazioni in merito, anche in considerazione del fatto che non erano ancora decorsi i termini per l'impugnativa del provvedimento dell'ente, senza alcun riscontro;
- di aver nelle more continuato a prestare attività lavorativa secondo l'orario previsto dal contratto part time;
- di aver ricevuto in data 7/11/2022 nota n. 37378 avente ad oggetto una segnalazione ex art. 55 bis D.Lgs n. 165/01 – "*assenza prova di giustificazione relativa al giorno 02/11/2022*" inviata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Marano di Napoli;
- di aver con comunicazione pec dell'8/11/2022, prot. n. 37657 – 09/11/2022, contestato tale segnalazione.

Tanto premesso, ha chiesto la sospensione e l'annullamento della determina n. 47 del 18/10/2022, previo accertamento della illegittimità della revoca della concessione dell'orario part time in ragione della normativa legale e convenzionale applicabile.

Con successivo ricorso depositato in data 12.06.2023, poi riunito al presente fascicolo, ribadito quanto già sopra richiamato, ha dedotto:

- di aver ricevuto in data 01.12.2021 comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e convocazione a difesa per il giorno 22.12.2021;
- di aver con nota prot. n. 43524 del 20/12/2022 chiesto di differire la convocazione per assumere determinazioni in merito, accolta con verbale n. 2 del 22/12/2022 prot. n. 43867, col quale veniva disposto il differimento per il giorno 12/01/2023;
- di aver inviato memorie difensive al procedimento disciplinare prot. n. 925 del 10/01/2023;
- di aver ricevuto verbale n. 6 del 13/04/2023 prot. n. 12804 del 13/04/2023, col quale gli veniva comunicata la chiusura del procedimento disciplinare nonché la sanzione del licenziamento con decorrenza 16/06/2023;
- di aver impugnato il licenziamento con comunicazione pec del 04/05/2023 prot. n. 15159, senza alcun esito.

Tutto ciò premesso, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per assenza della causa giustificatrice dello stesso. Nello specifico, ha ribadito l'illegittimità della revoca della delibera con la quale il Comune aveva accolto la richiesta di passaggio all'orario parziale ai sensi della Direttiva 97/81/CE, attuativa dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e degli artt. 8, D.Lgs n. 81/2015 e 15 CCNL *Funzioni Locali*, con conseguente inesistenza dell'addebito contestatogli, non avendo egli sottoscritto alcuna modifica contrattuale e avendo perciò continuato a lavorare secondo il precedente orario. Ha, inoltre, contestato nel merito la predetta revoca, rappresentando come le ragioni alla stessa sottese, connesse alla cronica carenza di personale, fossero infondate, avendo il Comune accolto la richiesta di trasferimento presso la Città Metropolitana di Napoli per mobilità

volontaria di due dipendenti, con decorrenza 1 maggio 2023, giusta determine n. 41 e n. 42 del 9/05/2023, uno dei quali titolare della sua medesima qualifica di istruttore tecnico, categoria C, e operante in regime full time.

Pertanto, ha chiesto la condanna del Comune resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate tra la data di licenziamento e quella di reintegra nonché al pagamento dei contributi previdenziali. In subordine, ha chiesto dichiararsi illegittimo il licenziamento per vizi di forma, con condanna del Comune al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria che sarà ritenuta equa e di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.

Il Comune di Marano si è costituito in entrambi i giudizi svolgendo le medesime eccezioni. Nello specifico, ha eccepito la legittimità della revoca della determina con cui aveva concesso al Rusciano il part time in quanto espressione del proprio potere di autotutela, potendo operare una rivalutazione dell'orario pattuito ove giustificata, come nella fattispecie, dalla presenza obiettiva di verificabili esigenze di funzionalità dell'organizzazione amministrativa e ove posta in essere con modalità rispettose dei canoni generali di correttezza e di buona fede. Ha, pertanto, eccepito la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente per non essere rientrato in servizio a tempo pieno il giorno 2.11.2022 e per essere stato assente nei successivi giorni 7 - 9 - 14 - 16.11. 2022, nonostante il ripristino dell'orario full time disposto con determina n. 47/2022, con conseguente violazione degli artt. 55 *quater*, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 e 71, comma 3, CCNL *Funzioni Locali* del 16.11.2022, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli approvato con deliberazione della G.C. n.62 del 06/05/2014.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avverse con vittoria di spese.

Disposta la riunione dei due fascicoli in ragione del rapporto di pregiudizialità tra le domande avanzate dal ricorrente, ritenuto non necessario procedere a istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.02.2024 ex art. 127 *ter* c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.

Ritiene il Tribunale che le domande proposte dal Rusciano possano essere esaminate congiuntamente, stante il rapporto di pregiudizialità tra le stesse.

Il *thema decidendum* del presente giudizio, infatti, ha ad oggetto in primo luogo l'accertamento della legittimità della revoca della determina n. 39 del 31/08/2022 con la quale il Comune di Marano aveva accolto la richiesta del Rusciano di passaggio al part time al 50% con decorrenza dal 01/09/2022, atteso che è dalla stessa che derivano la legittimità della rimodulazione unilaterale dell'orario in full time senza consenso del lavoratore e la connessa rilevanza disciplinare delle assenze contestate ai fini del licenziamento.

Giova, pertanto, richiamare la normativa succedutasi nel tempo in tema di trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione da full time a part time.

Originariamente, l'art. 1, c. 58, L. n. 662/96 (rimasto immutato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61/2000 di attuazione della Dir. n. 97/81/CE, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale) prevedeva il diritto pressoché incondizionato del dipendente pubblico alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, atteso che la P.A. datrice, decorsi sessanta giorni dalla

domanda, poteva rigettarla solo in caso di conflitto di interessi tra l'attività di servizio e la eventuale nuova attività lavorativa in vista della quale era chiesta la trasformazione, mentre nel caso in cui da quest'ultima derivasse un grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, la riduzione dell'orario di lavoro poteva essere unicamente differita, per un periodo non superiore a sei mesi.

La norma appena richiamata è stata, poi, modificata dall'art. 73, D.L. n. 112/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 133/2008), il quale ha soppresso l'automaticità della trasformazione dell'orario di lavoro, subordinandola all'autorizzazione discrezionale della pubblica amministrazione, che poteva concederla entro sessanta giorni dalla domanda ovvero, nello stesso termine, negarla in caso di conflitto di interessi o di pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

L'art. 16, L. n. 83/2010 ha, poi, concesso alle PP.AA. un termine di centottanta giorni, decorrente dalla sua entrata in vigore, per sottoporre a nuova valutazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati anteriormente alla entrata in vigore del predetto art. 73.

La disciplina del part time è stata da ultimo codificata dal D.Lgs. n. 81/2015, (che all'art. 55, comma 1, lett. a) ha abrogato il D.Lgs. n. 61/2000), capo II, sezione I, artt. da 4 a 12.

Per quanto qui interessa, l'art. 8, D.Lgs. n. 81/2015, prevede al comma 1 che *"Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento"*.

La norma - sostanzialmente sovrapponibile al precedente art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000 - attua nell'ordinamento interno la clausola 5, punto 2, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Dir. n. 97/81/CE, secondo la quale *"il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a*

tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle leggi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato”.

Lo stesso art. 8 prevede, poi, ai commi 2 e 6 che *“2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. 6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale”.*

L'art. 12 dello stesso D.Lgs stabilisce che le relative previsioni si applicano, ove non diversamente disposto, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – salve le specifiche eccezioni indicate - ferme restando le disposizioni speciali in materia.

L'art. 53 del CCNL *Funzioni Locali 2016-2018*, dispone che *“Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: [...] b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. [...] 4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7. 5. L'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b)*

l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'ente. [...] 7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna. [...] 12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. 13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa".

Dalle norme appena citate – le quali, si noti, si occupano di disciplinare il passaggio dal full time al part time, ma non il passaggio inverso - emerge che la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e subordinata, nel settore che qui viene in

rilievo, alla presentazione di apposita domanda del dipendente nonché alla sussistenza dei presupposti di cui alla norma collettiva appena richiamata.

Quanto alla trasformazione del contratto da part time a full time, sia il legislatore che le parti stipulanti il CCNL hanno sancito unicamente il diritto di precedenza del lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale nelle assunzioni con contratto a tempo pieno, nonché il diritto al ripristino del tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione anche in sovrannumero o prima di tale scadenza ove vi sia posto in organico.

Nulla è disposto circa il potere del datore di lavoro di trasformazione unilaterale del part time in tempo pieno.

Occorre, pertanto, fare riferimento alle applicazioni giurisprudenziali della normativa richiamata.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema oggetto di indagine a più riprese.

Recentemente, la Corte ha fatto propria l'interpretazione della clausola 5, punto 2, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, sopra citata, offerta dalla Corte di Giustizia, estendendola all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, che di tale clausola costituisce l'esatta trasposizione nel diritto interno.

Nello specifico, la CGUE - su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale, che dubitava della conformità della L. n. 183 del 2010, art. 16, alle sue previsioni - ha chiarito come la clausola in parola di per sé non osti ad una disposizione nazionale che consenta al datore di lavoro di trasformare un contratto di lavoro a tempo parziale in un contratto a tempo pieno contro la volontà del lavoratore, in quanto volta unicamente ad escludere che l'opposizione di un lavoratore a simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni

obiettive (cfr. sentenza 15 ottobre 2014, in causa C-221/13, MASCELLANI, punto 23).

La Cassazione ha, quindi, chiarito come dall'art. 8, comma 1, D.Lgs n. 81/2015, non possa automaticamente inferirsi un divieto di revocare unilateralmente l'autorizzazione al part time concessa dalla pubblica amministrazione datrice (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 15999 del 2022).

La norma, infatti, sancisce unicamente il divieto di porre l'eventuale opposizione del lavoratore ad una simile trasformazione a fondamento del suo licenziamento, salva la presenza di altre ragioni obiettive.

Detto divieto vale tanto per il licenziamento per giusta causa che per il licenziamento per giustificato motivo, in quanto il testuale riferimento della norma al "giustificato motivo di licenziamento" deve interpretarsi nel senso di "valido motivo", in conformità alla clausola 5, punto 2, dell'Accordo Quadro.

Ciò consente immediatamente di escludere che la P.A. datrice possa adottare – come verificatosi nel caso di specie - la sanzione del licenziamento disciplinare per effetto del rifiuto del lavoratore ad ottemperare ad una disposizione unilaterale di modifica del regime dell'orario di lavoro da part time a tempo pieno, pur a voler solo ipotizzare la presenza di una norma che attribuisca all'amministrazione una simile potestà.

Ciò posto, deve però osservarsi come, a fronte dell'inesistenza di una norma che sancisca il divieto di trasformazione unilaterale del rapporto da part time a full time, non vi sia d'altra parte alcuna norma che attribuisca al pubblico datore di lavoro il potere inverso.

Al contrario, la normativa vigente, in applicazione della Dir. n. 97/81/CE, (clausola 1, lett. b, e clausola 5, Accordo Quadro), risponde a una *ratio* di tutela del lavoratore.

E difatti, il passaggio dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale viene promosso, in quanto forma di conciliazione tra il tempo

dedicato al lavoro e quello volto all'esercizio di altri interessi meritevoli di tutela inerenti alla persona del lavoratore, mediante un bilanciamento tra i bisogni di quest'ultimo, da un lato, e del datore di lavoro, dall'altro.

Non è un caso, poi, che il comma 6 dell'art. 8 preveda la possibilità di trasformazione unilaterale dal part time al full time esclusivamente nell'interesse del lavoratore, così come, del resto, vale a dirsi per la norma collettiva di cui all'art. 53 CCNL *Funzioni Locali* sopra richiamato.

In quest'ottica, nonché in applicazione di un canone di simmetria, non può non assumere rilievo la circostanza che il legislatore abbia subordinato la trasformazione dell'orario all'esistenza di un accordo tra le parti, seppur considerando unicamente il passaggio dal full time al part time, la quale deve, pertanto, essere valorizzata anche con riferimento all'ipotesi opposta.

Di tale avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale – con riferimento alla disciplina dell'art. 5, D.Lgs. n. 61/2000, che parimenti regolava la sola trasformazione consensuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – ha a più riprese chiarito come anche nell'ipotesi inversa di passaggio dal full time al part time la variazione in aumento del monte ore pattuito non possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessiti del consenso scritto del lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 10142 del 2018).

In particolare, si è sottolineato che la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto, con la conseguenza che la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede in quanto tale una rinnovata manifestazione di volontà e non può desumersi per "*facta concludentia*" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362

c.c. (cfr. Cassazione Civile, sez. lav., n. 25006 del 2016 e n. 1375 del 2018).

Applicando i principi appena al caso di specie, deve osservarsi quanto segue.

Il Comune resistente invoca a propria difesa un generale principio di revocabilità in autotutela della autorizzazione al part time già accordata al Rusciano, in ragione di esigenze pubbliche connesse alla funzionalità dell'organizzazione amministrativa dell'ente, sotto il profilo della gestione e programmazione del fabbisogno del personale. Tuttavia, come chiarisce la Corte di Cassazione (sent. n. 15999 del 2022, cit.), l'autorizzazione al part time non costituisce esercizio di un potere di natura amministrativa, ma di una discrezionalità di diritto privato, in quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non può essere invocato quel generale potere di revoca delle autorizzazioni per esigenze pubbliche sopravvenute che concerne il provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, l'orario part time era stato autorizzato dalla P.A. datrice proprio in via discrezionale e dopo specifica istruttoria.

Del tutto inconferente appare il richiamo del Comune di Marano ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 224 del 2013, in quanto aventi a oggetto la diversa ipotesi della rivalutazione in ragione della specifica disposizione di legge di cui all'art. 16 L. n. 183/2010 del part time già concesso (rivalutazione connessa alla prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 73, D.L. n. 112/2008 che, come già sopra chiarito, avevano mutato il sistema di trasformazione dell'orario da automatico a discrezionale, con la conseguenza che le P.A. datrici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore potevano, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 112/2008).

È evidente, peraltro, che laddove il legislatore ha inteso attribuire un potere di rivalutazione unilaterale del part time già concesso, vi ha provveduto tramite apposite disposizioni legislative.

Circa il part time autorizzato secondo le modalità di cui al D.Lgs n. 81 del 2015, invece, deve rilevarsi che non esiste una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere unilateralmente in aumento sull'orario di lavoro.

Pertanto, anche nel lavoro pubblico privatizzato il rapporto di lavoro trasformato in part time può essere ricondotto dalla P.A. datrice di lavoro all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore.

Tanto appare, del resto, confermato nella fattispecie dalla circostanza che il Comune di Marano abbia convocato, con comunicazione del 25.10.2022, il Rusciano per il giorno 27.10.2022 ai fini della sottoscrizione del nuovo contratto full time, in esecuzione della determina n. 47 del 18.10.2022 di revoca del part time concesso: laddove non fosse stato necessario il consenso del lavoratore, infatti, non si sarebbe resa necessaria neppure la sottoscrizione di un nuovo regolamento negoziale.

A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che nel caso di specie le esigenze organizzative poste dal Comune a fondamento della revoca della concessione del part time, inerenti nello specifico la carenza di personale, risultano smentite dal comportamento successivo dell'ente: il ricorrente ha, infatti, allegato e provato l'accoglimento, con determine n. 41 e 42 del 09.05.2023, delle richieste di trasferimento presso la Città Metropolitana di Napoli per mobilità volontaria con decorrenza 1 maggio 2023 di altri due dipendenti comunali, uno dei quali avente funzioni di Istruttore tecnico, categoria C, come il ricorrente (cfr. determine allegate al ricorso).

Dalla illegittimità del mutamento unilaterale dell'orario di lavoro discende l'irrelevanza disciplinare del fatto contestato al Rusciano.

Non possono, infatti, ritenersi ingiustificate le assenze allo stesso addebitate per i giorni 07.11.2022, 09.11.2022, 14.11.2022 e 16.11.2022, in quanto relative all'orario eccedente il part time, illegittimamente ripristinato senza il suo consenso.

Il licenziamento risulta, dunque, irrogato in violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs n. 81 del 2015, in quanto determinato sostanzialmente dal rifiuto del dipendente alla trasformazione del rapporto da part time a full time.

Ne discende l'applicazione della tutela di cui all'art. 63, comma 2 del T.U.P.I. (D.Lgs n. 165 del 2001), secondo il quale “[...] *Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali*”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune resistente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) In accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente al mantenimento dell'orario part time concesso con determina n. 39 del 31.08.2022, dichiara nullo il licenziamento irrogato al ricorrente Rusciano Davide in data 13.04.2023, e per l'effetto condanna il Comune di Marano di Napoli alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (corrispondente nel caso di specie a € 1.695,34) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (16.06.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.

Si comunichi.

Aversa, 22.02.2024

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli



Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0011422 del 28-03-2024
Ingresso

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri – Sede

Oggetto: *Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D.Lgs. n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 893/2024 del Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro a favore dell'avvocato Rita Mauriello".*

In data 28/03/2024 presso lo studio del dott. Antonio Moliterno a Teverola (Ce), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

Che in data 25/03/2024, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito mezzo PEC, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D.Lgs. n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 893/2024 Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro a favore dell'avvocato Rita Mauriello".**

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;

Considerato

- La relazione redatta dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio**



per spese legali ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D.Lgs. n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di **Sentenza n. 893/2024 Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro a favore dell'avvocato Rita Mauriello**".

- L'attestazione di regolarità tecnica e quella contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedaliere;
- Che il debito trae origine dalla **Sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 893/2024** notificata all'Ente in data 26/02/2024;

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 4.831,26 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 893/2024	
<i>Compensi professionali</i>	3.600,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	540,00
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	525,66
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	165,60
TOTALE	4.831,26

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
Sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 893/2024.	Avv. Rita Mauriello c/o Comune di Marano di Napoli;	4.831,26



Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.


A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 28/03/2024

Il Collegio dei Revisori



Prot. 10913 del 25/3/24

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



Comune di Marano di Napoli

SETTORE Programmazione e Risorse Umane

SCHEDA ISTRUTTORIA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA (art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/200)

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali a seguito di sentenza 893/2024

Importo complessivo debito fuori bilancio € 4.831,26

Autorità giudiziaria Tribunale di NAPOLI NORD

Notifica all'Ente in data 26.02.2024

Creditore: Avvocato Rita Mauriello

Avvocato dell'Ente

RAFFAELE MARCIANO

Avvocato

RITA MAURIELLO

Impugnativa non proposta Non più appellabile

Nota avv.to prot. n. 7015 del 26.02.2024

Spese di giudizio

Onorari

€ 3.600,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)

€ 540,00

CPA

€ 165,60

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72

€ 525,66

f

Totale documento	€ 4.831,26
Netto a pagare	€ 4.831,26

TOTALE SENTENZA DI CONDANNA	€ 4.831,26
------------------------------------	-------------------

Il sottoscritto, inoltre, dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- a) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati sottoposti a controllo;
- b) che sussistono i presupposti di cui alla lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- c) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e ss. del c.c., e che lo stesso non trova copertura fra i residui passivi risultanti dall'ultimo Conto Consuntivo approvato.

Marano di Napoli,

Comune di Marano di Napoli
 Il Responsabile del settore
 Programmazione, risorse umane, e controlli
 Dott. Renato Spedaliere

Live s.r.l.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.Lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di sentenza n. 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a favore dell'Avvocato Rita Mauriello".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Passiamo al punto numero 8 che ha come oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera A del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di sentenza numero 893/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a favore dell'Avvocato Rita Mauriello".

Chi relazioni? Il Sindaco?

ASSESSORE TINA RUSSO


Posso? Ci sono un sacco di carte, ci siamo un po' incartati.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Quindi, relaziona l'Assessore Russo.

ASSESSORE TINA RUSSO

Il riconoscimento di un debito per spese legali. Allora, è il riconoscimento di un debito da sentenza, articolo 194, lettera a, sentenza. Quindi il classico debito fuori bilancio, diciamo, che è obbligatorio e vincolante per il Consiglio, nel senso che sono quelli che potrebbero pregiudicare successivamente con le esplosioni di maggiorazioni di interesse, eccetera, quindi diciamo è uno di quelli che la norma pone proprio come obbligatorio e vincolante. Chiaramente il debito è una procedura di carattere gius-contabilistico, nel senso che afferisce sia il piano giuridico, quindi il riconoscimento del Consiglio, che gli effetti, cioè la sistemazione della partita contabile per riportarla all'interno di un'impostazione contabile corretta, quindi questo al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nel caso specifico è una pronuncia contro il licenziamento di un dipendente, il Dottor Rusciano, che aveva fatto la Commissione, è andato in giudizio, quindi il Tribunale Napoli Nord, ha vinto, è stato riammesso. La sentenza... l'hanno convocato tre volte, non ha voluto firmare. Ma c'è un problema, diciamo, il Magistrato l'aveva inquadrato direttamente, come tempo, a part-time e invece il dottore aveva fatto la richiesta del part-time ma era, diciamo, in parte, come un'assunzione a tempo indeterminato al 100%, quindi non ha accettato il rientro, è andato oltre e ha fatto ricorso. Quindi noi quello che immediatamente, proprio per seguire l'ordine del vincolo, l'obbligo e la tempestività che ci impone la Legge, liquidiamo, riconosciamo, innanzitutto, che è il presupposto giuridico e liquidiamo le spese legali per il risarcimento danni che pure viene fissato ma non c'è l'obbligazione giuridica perché non c'è



Live s.r.l.

stato termine al procedimento, quindi è tuttora in corso. Le spese legali invece è un'obbligazione giuridica riconosciuta, perfetta. Quindi c'è il parere del Collegio dei Revisori, l'atto è perfetto da questo punto di vista.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA


Ci sono interventi sul punto? Nessun intervento. I Consiglieri Santoro e De Stefano hanno lasciato l'aula o stanno fuori e vogliono rientrare? Rientra pure Lepre, che si è allontanato. Prego gli altri Consiglieri che stanno fuori di rientrare, possibilmente, di prendere postazione. Va bene. Andiamo direttamente alla votazione. Votiamo per l'approvazione del punto numero 8 che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio testé prima illustrato dall'Assessore Russo.

Chi è favorevole alzi la mano. Alzate la mano, per favore, tutti quanti.

Chiedono di nuovo di fare l'appello prima della votazione. No, facciamo l'appello, Dottoressa. Facciamo l'appello e vediamo chi è presente, perché qua vanno, entrano, escono, cioè è diventata una cosa impossibile. Richiamo io all'ordine perché quando si fa un Consiglio comunale bisogna stare al proprio posto, non è possibile che si esce e entra continuamente, ma che stiamo a fare le pazzie?! Un po' di formalità ci vuole. Facciamo un'altra volta l'appello e vediamo chi è presente. Prego.

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOVANNA IMPARATO

MORRA Matteo (Sindaco).....presente;
 CECERE Luigi.....presente;
 DI MARINO Luigi.....presente;
 CATUOGNO Domenico.....presente;
 CHIANESE Antonio.....assente;
 LEPRE Vincenzo.....presente;
 MOSELLA Gaetano.....presente;
 APREA Elena.....presente;
 PARAGLIOLA Domenico.....presente;
 DI LUCCIO Davide.....presente;
 DE MAGISTRIS Luisa.....presente;
 DE BIASE Mariateresa.....presente;
 MARRA Alessio.....presente;
 ARIA Teresa.....presente;
 BATTILOMO Vincenzo.....presente;
 DE MAGISTRIS Mario.....presente;
 IZZO Michele.....presente;
 DE STEFANO Salvatore.....presente;
 SANTORO Francesco.....presente;
 RUSCIANO Nunzio.....assente;
 SCHIATTARELLA Barbara.....assente;
 GIACCIO Teresa.....assente;
 FANELLI Stefania.....presente;
 SAVANELLI Luigi.....presente;



Live s.r.l.

BAIANO Luigi.....presente;

Sono 4 assenti in questo momento.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Quindi, 21 presenti dei Consiglieri, compreso il Sindaco. Possiamo andare avanti e possiamo votare il punto numero 8, il riconoscimento debito fuori bilancio, prima illustrato dall'Assessore in modo preciso.

Chi è favorevole alzi la mano. 18 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? 3 voti astenuti: Santoro, De Stefano e Izzo.


Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi è favorevole alzi la mano. 18, come sopra.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? 3, come sopra.

Anche l'immediata eseguibilità è approvata.



Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-

Gaetano Mosella



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato

Giovanna Imperato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa

vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal

Marano di Napoli

10/06/2024



10/06/2024

[Signature]
Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'VESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 - del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.
- (-) è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 - del D.Lgs. 267/00.

[Signature]
Il Responsabile

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile

